



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cesare Ponti Spa

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 - Internet: <http://www.bancaponti.it> – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037
Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

**INCASSO E/O ACCREDITO S.B.F. DI EFFETTI
RI.BA RETEINCASSI RID MAV
(PORTAFOGLIO)**

CARATTERISTICHE

Il servizio prevede lo svolgimento da parte della Banca di tutte le attività necessarie all'incasso dei crediti che il Cliente vanta nei confronti dei propri debitori e che sono rappresentati da effetti.

Il Cliente, cioè, presenta alla Banca gli effetti e la Banca svolge tutte le attività finalizzate all'incasso del loro importo.

Esistono differenti tipologie di incasso ("forme tecniche") del servizio portafoglio:

- **sconto:** lo sconto di portafoglio cambiario commerciale è un contratto con il quale la banca, previa deduzione di una somma a titolo di interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi, non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso;
- **accredito salvo buon fine (s.b.f.):** viene concessa la disponibilità immediata senza cessione del credito;
- **incasso non anticipato/dopo incasso:** l'accredito al cliente viene eseguito solo al momento del ricevimento dell'esito di pagamento.

La presentazione può avvenire in forma cartacea (il cliente presenta gli effetti su supporto cartaceo accompagnati da una distinta di presentazione) oppure in forma elettronica (il cliente consegna alla Banca un supporto magnetico contenente i dati identificativi degli effetti presentati).

Gli effetti che non vengono pagati dal debitore, se già accreditati, sono riaddebitati al Cliente. In ogni caso vengono addebitate al Cliente le commissioni di incasso (quale corrispettivo per l'attività svolta), le commissioni di insoluto e le spese di protesto (qualora l'effetto insoluto sia una cambiale che sia stata protestata).

RISCHI

- variazione delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Cliente ove contrattualmente previsto;
- il rischio economico connesso alla circostanza che gli effetti presentati alla Banca e da questa presentati al debitore per l'incasso non vengano pagati con conseguente addebito delle spese di insoluto ed, eventualmente di protesto.
- rischio di cambio per disposizioni di incasso da effettuarsi in valuta estera.

CONDIZIONI ECONOMICHE INCASSO EFFETTI (TRATTE E PAGHERÒ) SULL'ITALIA

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Spese di istruttoria: in base al massimale deliberato, massimo EURO 750. In particolare:

- affidamenti ordinari con massimali complessivi sino a 2.600 €: esenti.
- 0,40% da 2.600,01 a 50.000,00 ;
- 0,40% da 50.000,01 a 150.000,00.
- € 750,00 fissi oltre 150.000,00.

Commissione forfetaria di presentazione: € 3,00 cadauna.

Commissione d'incasso: € 4,25 per ogni effetto pagabile su piazza o fuori piazza accreditato s.b.f. (autorizzato o senza disponibilità) o scontato; 0,15% con un minimo di € 5,00 ed un massimo di € 25,00, per ogni effetto pagabile su piazza o fuori piazza assunto al dopo incasso.

Diritto di brevità: € 5,00 per ogni effetto a scadenza, con protesto, che non giunga almeno 12 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile sulla stessa piazza e 20 giorni, se pagabile fuori piazza.

Diritto per richiesta d'esito: € 5,00 + spese.

Diritto per proroga di scadenza: € 5,00.

Effetti da incassare a mezzo Ufficio postale: € 10,00, in aggiunta alle commissioni d'incasso e/o ai diritti di cui ai punti precedenti.

Ritorno di effetti sull'Italia impagati:

- Con spese: 2,40%, minimo € 7,00 ed massimo € 32,00 oltre a spese protesto ed a eventuali spese telegrafiche e/o telefoniche.
- Senza spese: € 5,00 oltre a eventuali spese telegrafiche e/o telefoniche.

Richiamo effetti: € 5,00 oltre alle eventuali spese telegrafiche e/o telefoniche.

Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in occasione del conteggio delle competenze.

VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO

Accredito del controvalore degli effetti con le seguenti valute:

Effetti allo sconto: 6 gg. fissi data scadenza.



Effetti s.b.f. o al dopo incasso con scadenza:

- Su piazza 10 gg. fissi dopo la scadenza;
- Fuori piazza 20 gg. fissi dopo la scadenza.

Effetti al s.b.f. o al dopo incasso a vista:

- Su piazza 15 gg. fissi dopo la data di assunzione;
- Fuori piazza 25 gg. fissi.

Addebito del controvalore di effetti impagati/insoluti:

a scadenza: data scadenza.

a vista:

- su piazza 7 gg. fissi antecedenti all'elaborazione;
- fuori piazza 20 gg. fissi antecedenti all'elaborazione.

Addebito del controvalore di effetti richiamati: data operazione.

TASSO APPLICATO

Tasso nominale annuo massimo applicato al s.b.f.: 12,25%
per finanziamenti sino 5.000 €, 11,75% per finanziamenti da

5.001 a 100.000,00 euro, 9,50% per finanziamenti superiori a 100.000 euro.

Tasso nominale annuo massimo applicato allo sconto:
10,75% per finanziamenti sino a 100.000 euro; 9,50% per finanziamenti superiori a 100.000 euro.

TEG (tasso effettivo globale): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria e rendicontazione) e comunque mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi di importo sino a 5.000 euro (13,0625%), da 5.001 euro a 100.000 euro (12,5000%) e oltre 100.000 euro (10,0500%).

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE INCASSI ELETTRONICI (RI.BA E RETEINCASSI)(*)

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Spese di istruttoria: in base al massimale deliberato, massimo EURO 750,00. In particolare:

- affidamenti ordinari con massimali complessivi sino a 2.600,00 €: esenti.
- 0,40% da 2.600,01 a 50.000,00 ;
- 0,40% da 50.000,01 a 150.000,00.
- € 750 fissi oltre 150.000,00.

Commissione forfetaria di presentazione: € 3,00 cadauna.

Commissioni di incasso per ogni ricevuta appoggiata su dipendenza della Banca:

- presentata su canale telematico: € 3,25
- Presentata su supporto cartaceo/magnetico: € 3,25
- a mezzo Ufficio postale: € 10,00, in aggiunta alle commissioni d'incasso e/o ai diritti di cui ai punti precedenti

Commissione di perforazione su presentazione con supporto cartaceo: € 0,75 per ogni ricevuta.

Insoluti e richiami: € 5,00.

Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in occasione del conteggio delle competenze.

VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO

Accredito del controvalore:

--sulla banca

- giorno di scadenza (se festivo, 1° giorno lavorativo successivo)

- su altre banche

- giorno di scadenza (se festivo, 1° giorno lavorativo successivo) + 1 giorno lavorativo

Addebito del controvalore di ricevute impagate:

SBF anticipato

Valuta pari a quella attribuita all'effetto

Incasso non anticipato (o a copertura)

Valuta pari a quella di accredito

Addebito del controvalore di ricevute richiamate (se già accreditate): valuta pari all'accredito

Tasso nominale annuo massimo applicato al s.b.f.: 12,25%
per finanziamenti sino 5.000 euro, 11,75% per finanziamenti da 5.001 a 100.000 euro, 9,50% per finanziamenti superiori a 100.000 euro

TEG (tasso effettivo globale): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria e rendicontazione) e comunque mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi di importo sino a 5.000 euro (13,0625%), da 5.001 euro a 100.000 euro (12,5000%) e oltre 100.000 euro (10,0500%).

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE INCASSO R.I.D. (RAPPORTI INTERBANCARI DIRETTI)(*)

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Spese di istruttoria: in base al massimale deliberato, massimo EURO 750,00. In particolare:

- affidamenti ordinari con massimali complessivi sino a 2.600,00 €: esenti.
- 0,4% da 2.600,01 a 50.000,00 ;
- 0,4% da 50.000,01 a 150.000,00 .
- € 750,00 fissi oltre 150.000,00 .

Commissione forfetaria di presentazione: € 4,00 cadauna.

Commissioni di incasso:

- Presentata su canale telematico € 3,10;
- Presentata su supporto cartaceo/magnetico € 3,10

Commissione di incasso per ogni disposizione appoggiata su altre banche:

- Presentata su canale telematico € 3,10;
- Presentata su supporto cartaceo/magnetico € 3,10

Commissione di perforazione su presentazione con supporto cartaceo: € 1,00 per ogni disposizione.

Commissioni per insoluti e richiami: € 4,00.

Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in occasione del conteggio delle competenze.

VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO

Valuta di accredito:

- giorno di scadenza, se festivo 1° giorno lavorativo successivo

Valuta di addebito per insoluti:

SBF anticipato

valuta pari a quella attribuita all'effetto

Incasso non anticipato (o a copertura)

Valuta pari a quella di accredito

Addebito del controvalore di disposizioni richiamate (se già accreditate): valuta pari all'accredito

Tasso nominale annuo massimo applicato al s.b.f.: 12,25%
per finanziamenti sino a 5.000 euro, 11,75% per finanziamenti da 5.001 a 100.000 euro, 9,50% per finanziamenti superiori a 100.000 euro

TEG (tasso effettivo globale): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria e rendicontazione) e comunque mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi di importo sino a 5.000 euro (13,0625%), da 5.000 euro a 100.000 euro (12,5000%) e oltre 100.000 euro (10,0500%).

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.



CONDIZIONI ECONOMICHE M.A.V. – INCASSI CONTO TERZI(*)

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO

Commissioni incasso: EURO 3,50 per bollettino;
Commissioni di perforazione su presentazioni con supporto cartaceo: EURO 0,75 per bollettino.
Imposta di bollo: esente, ai sensi D.L. 577 del 30/12/93.

Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in occasione del conteggio delle competenze.

Valuta di accredito:

- data di incasso, se pagati presso le dipendenze della Banca
- data regolamento interbancario, in caso di pagamento effettuato presso corrispondenti

CONDIZIONI ECONOMICHE BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA

Commissioni incasso: EURO 3,50 per bollettino;

Valuta di accredito:

- data di incasso, se pagati presso le dipendenze della Banca
- data regolamento interbancario, in caso di pagamento effettuato presso corrispondenti;

(*) condizioni valide anche per le presentazioni effettuate tramite servizi on line Business e CBI Web

ESTRATTO CLAUSOLE CONTRATTUALI

RECESSO Qualora sulle disposizioni di incasso presentate sia stata concessa sotto qualsiasi forma una anticipazione, la Banca può recedere anche con comunicazione verbale dal contratto con le seguenti modalità:

- se l'anticipazione è a tempo determinato: con effetto immediato prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 C.C. (insolvenza del Cliente) ovvero sussista altra giusta causa;
- se l'anticipazione è a tempo determinato: in qualsiasi momento con preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 C.C. ovvero sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone comunicazione al Cliente. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre o sospendere l'anticipazione concessa. Per il pagamento di quanto da lui dovuto sarà dato al Cliente con lettera raccomandata un preavviso non inferiore ad un giorno.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento salva l'osservazione dei termini di cui sopra. Peraltro l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso. Ove sia stata come sopra concessa una anticipazione, il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca stessa, con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare ma anche a trattenere gli importi che ad essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno.

PROCEDURE DI RECLAMO

La Banca aderisce all'Arbitro Bancario Finanziari (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal mese di ottobre 2009 è attivo l'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**,

- sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura;
- privo di natura conciliativa: lo scopo dell'ABF non è aiutare le parti (Banca e Cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia;
- diverso dall'istituto dell'arbitrato conosciuto dall'ordinamento italiano perché:
 - non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite);
 - le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno.

All'ABF possono essere sottoposte, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:

- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono;
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro;

Fase preliminare obbligatoria è il **reclamo del cliente presso la propria Banca** (da inoltrare all'**Ufficio Controllo Rischi e Attività di supporto**, Piazza Duomo n 19, 20121 Milano e-mail controllo.rischi@bancaponti.it che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento".

Successivamente, il Cliente

- rimasto **insoddisfatto**,
- o il cui reclamo **non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni** dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all'ABF, **non oltre 12 mesi** dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.



Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla ricezione di questa, l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell'intermediario.

L'ABF si pronuncia sul ricorso **entro 60 giorni** dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso.

La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'ABF fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura. Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura.

Il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

Il servizio offre una procedura di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

A partire dal mese di ottobre 2009, con l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'ambito di operatività dell'Ombudsman si ricava quindi in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall'ABF:

- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di **investimento**
- e quelle relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2007.**

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** della Banca (ubicato in Piazza Duomo n 19, 20121 Milano), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario va presentato **entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto della Banca**, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**: in questo caso però l'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'*Ombudsman Giurì Bancario*, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.



2) CONCILIAZIONE

Il servizio consiste in una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il regolamento è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

EFFETTI (APPUNTI/DISPOSIZIONI): cambiali (pagherò e tratte) e ricevute di incasso, cioè semplici documenti di quietanza (ricevute bancarie RI.BA) emessi a fronte di vendita. Nell'ambito del presente foglio informativo la nozione è comprensiva di rid e mav.

RI.BA (RICEVUTA BANCARIA): incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

MAV: pagamento mediante avviso. A fronte della presentazione del Cliente la Banca emette un bollettino (avviso) che viene recapitato al debitore che potrà pagare presso qualunque sportello bancario o postale e non esclusivamente presso quello dove viene domiciliato l'effetto come accade invece per cambiali e ri.ba..

R.I.D.: rapporti interbancari diretti. La presentazione del Cliente ha per oggetto un credito in ordine al quale il debitore ha già autorizzato la propria banca ad addebitarne l'importo sul suo conto corrente. Il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all'addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l'incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Il servizio può assumere connotazioni particolari:

- RID veloce con termini di esecuzione particolarmente brevi;
- RID ordinario rivolto sia ai consumatori sia alle imprese.;

BOLLETTINO BANCARIO DETTO "FRECCIA": servizio che consente di recuperare il credito tramite l'invio di moduli standard di bollettino bancario precompilato, da utilizzare da parte del debitore per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario

DOMICILIAZIONE: scelta, generalmente comunicata dal Cliente alla Banca, del luogo e dello stabilimento bancario presso il quale il debitore effettuerà il pagamento.